

## Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

## Dentro la Notizia

52/2012 LUGLIO/6/2012 (\*) 12 Luglio 2012

L'IMPORTO DEGLI A.N.F. DEVONO
ESSERE RIDETERMINATI, CON
DECORRENZA DAL 1° LUGLIO,
SULLA BASE DEI REDDITI
COMPLESSIVAMENTE CONSEGUITI
NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE
DAL NUCLEO FAMILIARE DEI
LAVORATORI DIPENDENTI.
L'INPS, CON IL MESSAGGIO N. 10225
DEL 18 GIUGNO 2012, COGLIE
L'OCCASIONE PER FORNIRE

## ALCUNI CHIARIMENTI IN RIFERIMENTO ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE, A TAL FINE, DEL REDDITO DEI SOCI DI S.R.L.

Fra i tanti adempimenti che ci "fanno compagnia" in quest'estate torrida, caratterizzata da figure mitologiche (Caronte ci lascia per affidarci a Minosse....), non dobbiamo dimenticare il "clasico" (per dirla alla spagnola che va di moda - ahinoi - calcisticamente parlando) aggiornamento degli assegni per il nucleo familiare.

Dal 1º luglio devono essere, more solito, rideterminati gli importi da corrispondere, a tale titolo, ai lavoratori delle Aziende ns. assistite, utilizzando come riferimento il reddito familiare maturato nell'anno d'imposta 2011.

Il requisito imprescindibile, per ottenere l'erogazione della prestazione, è che tale reddito provenga, **per almeno il 70%**, da attività di lavoro dipendente o ad essa fiscalmente assimilata.

Orbene, l'INPS, messaggio n° 10225 del 18 giugno u.s., è intervenuto per chiarire <u>le particolari modalità di quantificazione del reddito</u> <u>attribuibile ai soci di società a responsabilità limitata</u>.

In particolare, l'Istituto di previdenza precisa che, per i soci di srl, il reddito da considerare, ai fini della corretta determinazione dell'importo dell'assegno familiare, è rappresentato da quanto direttamente imputabile in base alla loro quota di partecipazione nella società di capitale.

A seconda del tipo di tassazione opzionato dalla srl, si potranno verificare le seguenti fattispecie:

a) se la srl è soggetta al regime di <u>tassazione ordinaria</u>, ed è stata deliberata la <u>distribuzione degli utili</u>, sarà necessario fare l'ulteriore distinzione fra <u>socio qualificato</u> e <u>socio non qualificato</u> (*cfr. art. 67 c. 1 TUIR – partecipazioni che assicurino determinate percentuali minime di diritto di voto*).

➤ Nel caso in cui il <u>socio sia qualificato</u>, la quota di utile spettante, determinata in base alla percentuale di partecipazione alla società, <u>concorre a formare il reddito nella misura del</u> 49,72%;

➤ ex adverso, se il <u>socio non è qualificato</u>, la quota parte
concorrerà integralmente a formare reddito. Tali redditi vanno
indicati nella categoria residuale "redditi diversi da lavoro
dipendente".

- b) Se la srl è soggetta al regime di <u>tassazione ordinaria, ma non</u> <u>c'è stata distribuzione di utili,</u> il reddito imputabile al socio sarà pari a <u>zero</u>;
- c) Se la srl è soggetta al regime della <u>tassazione per trasparenza</u>, l'utile viene attribuito, ai fini fiscali, <u>direttamente al socio</u> anche se non c'è stata reale distribuzione degli utili. In tal caso, pertanto, l'importo dell'utile sarà, pro quota, considerato ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell'anf.

## Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio (\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA